



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO**  
**PER LA LOMBARDIA**

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott. Gianluca Braghò	Consigliere
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott. Donato Centrone	Primo Referendario (relatore)
dott. Andrea Luberti	Primo Referendario
dott. Paolo Bertozzi	Primo Referendario
dott. Cristian Pettinari	Referendario
dott. Giovanni Guida	Referendario
dott. Sara Raffaella Molinaro	Referendario



**nell'adunanza pubblica del 21 settembre 2016**

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;  
vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;  
vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;  
vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;  
vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;  
visto l'art. 3, commi 27-29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;  
visto l'art. 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;  
visto l'art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;  
Udito il relatore, dott. Donato Centrone

**PREMESSO IN FATTO**

In data 31 marzo 2016, la Sezione ha ricevuto, in aderenza all'art. 1, commi 611 e 612, della legge n. 190 del 2014, il provvedimento del Sindaco del Comune di Milano del 30 marzo 2016,

con il quale è stata adottata la Relazione sui risultati conseguiti dal Piano di razionalizzazione delle società partecipate (approvato con provvedimento del Sindaco del 27 marzo 2015). Dall'esame della documentazione trasmessa, sono emersi alcuni profili di incongruenza o criticità, per i quali è stata ritenuta opportuna la valutazione collegiale della Sezione.

Inoltre, il questionario sul rendiconto consuntivo 2014, redatto dal collegio dei revisori dei conti in aderenza all'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, ha evidenziato una situazione di squilibrio economico per l'azienda speciale *Istituti milanesi Martinitt, Stelline e Pio Albergo Trivulzio*, che, nel 2014, ha chiuso l'esercizio in perdita per euro 13.471.014. Quest'ultima, sommata a quelle registrate in esercizi precedenti, ha comportato, nel passivo dello stato patrimoniale, l'iscrizione di perdite portate a nuovo per complessivi euro 76.977.559.

Infine, la nota informativa attestante i debiti ed i crediti intercorrenti con le società partecipate al 31 dicembre 2014 ha evidenziato la protratta presenza di posizioni non riconciliate, anche se in sensibile riduzione percentuale rispetto ai rendiconti consuntivi precedenti (si rinvia a quanto accertato nella deliberazione della Sezione n. 224/2015/PRSP). In proposito, appaiono meritevoli di approfondimento le discrasie di importo maggiormente elevato. Nello specifico, le posizioni debitorie verso le società Metropolitana milanese spa e ATM spa (non conciliate, rispettivamente, per euro 5.103.902 ed euro 3.483.011) e quelle creditorie verso SOGEMI spa, ATM spa e ATM servizi spa (non conciliate, rispettivamente, per euro 2.709.478, euro 1.894.572 ed euro 7.726.591).

Tanto premesso, visto l'art. 1, comma 612, della legge n. 190 del 2014, l'art. 3, commi 27 e seguenti, della legge n. 244 del 2007 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, il magistrato istruttore ha chiesto di deferire la questione in adunanza pubblica per l'esame collegiale.


All'adunanza pubblica del 21 settembre 2016, sono intervenuti, in rappresentanza del Comune, il Direttore centrale pianificazione, bilancio e controllo, dott. Roberto Colangelo, il Direttore del settore società partecipate, dott.ssa Mariangela Rimoldi, il vice Direttore generale, dott. Sergio Mancuso, un funzionario del settore società partecipate, dott. Savino Sarcina, ed il dirigente di staff del settore partecipate, dott.ssa Sabrina Patanella.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti.


La magistratura contabile ha sviluppato le indicate verifiche in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche all'adozione di effettive misure correttive da parte degli enti interessati.

L'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis (intitolato "*Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali*"), il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo



*[Handwritten signature]*

della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal Patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali. In base all'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno"*, gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*, e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, *"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*. Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d.l. n. 174 del 2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzate ad evitare danni agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano pertanto su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa e sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.



Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3 del TUEL, siffatta funzione del controllo sui bilanci suggerisce di segnalare agli enti anche irregolarità contabili non gravi, specie se accompagnate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria. In ogni caso, l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'art. 1, comma 611, della legge di stabilità n. 190 del 2014, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, commi da 27 a 29, della legge n. 244 del 2007 e dall'art. 1, comma 569, della legge n. 147 del 2013 (per il cui contenuto precettivo si rinvia, oltre che al testo normativo, alle

*A*

numerose deliberazioni assunte dalla scrivente Sezione, cfr., per tutte, le deliberazioni n. 975/2009/PRSE, n. 830/2010/PRSE e n. 520/2011/PRSE, n. 124/2011/PAR), ha disposto che le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviino un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto di predeterminati criteri (in seguito specificati).

A tal fine, il successivo comma 612 ha prescritto che i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, va trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato sul sito internet dell'amministrazione (secondo le modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33).

Entro il 31 marzo 2016, infine, gli organi sopra indicati devono predisporre una relazione sui risultati conseguiti, da trasmettere nuovamente alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti (e pubblicare nel sito internet istituzionale dell'amministrazione).

Con tali disposizioni, il legislatore ha intestato alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una specifica funzione, da un lato, di verifica della conformità della costituzione o dell'adesione ad una società al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente pubblico socio (art. 3, comma 28, della legge n. 244 del 2007) e di esame dei processi di razionalizzazione delle società partecipate, sia in fase di predisposizione dei relativi piani che di esame dei risultati conseguiti (art. 1, comma 612, legge n. 190 del 2014). La verifica affidata in materia alla Corte dei conti, come sottolineato dalla scrivente Sezione nelle pronunce di valutazione dell'inerenza delle partecipazioni societarie alle finalità istituzionali dell'ente (cfr., per esempio, le deliberazioni n. 263, 365 e 485 del 2011 e n. 44, 78, 82 del 2012) non si traduce in un'attività invasiva dell'autonomia delle amministrazioni ma è diretta, nell'interesse di queste ultime e della comunità amministrata, a rappresentare agli organi di governo le irregolarità riscontrate, in modo che gli stessi possano promuovere eventuali misure correttive. Si rinvia, per maggiori approfondimenti circa la natura dei poteri attribuiti alle Sezioni dai commi 611 e seguenti della legge di stabilità per il 2015, dei parametri di riferimento e dell'esito del controllo, alle deliberazioni della scrivente Sezione n. 2, 7, 18, 24 e 25/2016, nonché alle deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 24/2015/FRG e n. 27/2016/FRG.

I ridetti obblighi di razionalizzazione, con parallela attribuzione di poteri di controllo alle competenti Sezioni della Corte dei conti, sono stati confermati, e resi permanenti, dal nuovo testo unico sulle società partecipate (cfr. artt. 20 e 24 del d.lgs. n. 175 del 2016).



## **I. La valutazione della Sezione sul piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie approvato dal Comune di Milano**


In data 31 marzo 2016, la Sezione ha ricevuto, in aderenza all'art. 1, commi 611 e 612, della legge n. 190 del 2014, il provvedimento del Sindaco del Comune di Milano del 30 marzo 2016, con il quale è stata adottata la Relazione sui risultati conseguiti dal Piano di razionalizzazione delle società partecipate (approvato con provvedimento del Sindaco del 27 marzo 2015). Dall'esame della documentazione trasmessa, sono emersi i seguenti profili di potenziale incongruenza o criticità, per i quali si è ritenuta opportuna la valutazione collegiale della Sezione:

a) nel piano di razionalizzazione erano state prospettate ipotesi di collaborazione e/o aggregazione tra le società MM spa e Milano Sport spa, entrambe partecipate integralmente dal Comune. La relazione di attuazione non ha esposto i risultati conseguiti in proposito.

Il Comune, nella memoria del 20 settembre 2016, ha ricordato di aver comunicato, in più occasioni, alle proprie società partecipate l'importanza di razionalizzare i costi, puntando soprattutto su una gestione condivisa delle gare per l'acquisto dei beni funzionali ai rispettivi servizi. Le società Milano Sport spa ed MM spa, raccogliendo l'invito, hanno sviluppato, nel corso del 2015, collaborazioni operative sia sotto il profilo dell'effettuazione unitaria di gare ad evidenza pubblica che sotto quello della co-gestione di servizi tecnici. Ciò ha consentito l'ottenimento di risparmi nell'acquisizione di servizi, nonché l'utilizzo di competenze professionali presenti in MM spa per lo svolgimento di attività in favore di Milano Sport spa.

Nel dettaglio, viene riferito, per esempio, che la gara per la somministrazione di lavoro, espletata dalla società MM spa, per conto di entrambe, aggiudicata nel giugno 2015, ha consentito un risparmio di circa il 5% sul costo del servizio (le nuove tariffe risultano più favorevoli, in media, di circa 1 euro l'ora), oltre che il dimezzamento degli oneri organizzativi derivante dall'approntamento della gara. Inoltre, Milano Sport spa ha affidato altri servizi alla società MM spa per un valore di 309.000 euro nel solo 2015, opzione che ha consentito a quest'ultima di sfruttare appieno gli organici tecnici.

La Sezione, pur ribadendo la mancata esplicitazione delle illustrate iniziative nella relazione prescritta dal comma 612 della legge n. 190 del 2014, prende atto di quanto rappresentato nella memoria, sottolineando come ulteriori possibilità di collaborazione fra società pubbliche soggette a comune controllo emergono dall' nuova regolamentazione delle "concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico", contenuta nell'art. 5 del d.lgs. n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici). Quest'ultima disposizione, disciplinante per la prima volta, a livello legislativo, l'affidamento c.d. *in house* a organismi o società sulle quali un'amministrazione aggiudicatrice detiene un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici (presupposto anch'esso oggetto di definizione legislativa al comma 2 del ridetto art. 5), ha previsto, al comma 3, l'affidamento diretto di appalti e concessioni, in presenza dei requisiti ivi indicati, da una società soggetta a controllo da un'amministrazione aggiudicatrice ad altra società soggetta al controllo della medesima amministrazione. In particolare, la norma prevede che le disposizioni del codice dei contratti pubblici (diretta



derivazione delle Direttive UE n. 23, 24 e 25 del 2014) non si applichino quando una persona giuridica controllata, che è un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore (quali sono, ai sensi dell'art. 16, comma 7, del d.lgs. n. 175 del 2016, le società affidatarie dirette di contratti pubblici da parte di una pubblica amministrazione), aggiudica un appalto o una concessione sia alla propria amministrazione controllante (c.d. *in house rovesciato*) che (caso che qui interessa) ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice (c.d. *in house orizzontale*), a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati (ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalla legislazione nazionale).

b) per la società AFM spa (partecipata al 20% dal Comune, ed all'80% dalla società Admenta Italia spa), il piano prevedeva generiche operazioni di valorizzazione delle quote azionarie detenute. La relazione di attuazione non ha esposto, tuttavia, i risultati conseguiti. Dalla scheda tecnica allegata al piano di razionalizzazione non si desume, inoltre, in maniera chiara, il numero dei membri del Consiglio d'amministrazione e del Collegio sindacale (si riportano dati diversi in due quadri), nonché dei trasferimenti finanziari effettuati dal Comune (esposti, nel 2012, per euro 5.000 in un quadro e per euro 32.490.000 in altro quadro della medesima scheda).

Il Comune, nella memoria del 20 settembre 2016, ha riferito che, nel corso del 2015, ha presidiato l'andamento economico della società, che ha attuato una programmazione industriale molto dinamica, i cui riflessi si estendono anche alla riqualificazione infrastrutturale e logistica degli immobili in uso (di cui 15 di proprietà pubblica, del Comune o di ALER). In particolare, l'Azienda sta investendo su: 1) riqualificazione del personale dipendente, con totale soppressione dei profili a minore specializzazione; 2) ristrutturazione di dieci farmacie all'anno (con l'obiettivo di totale rinnovo entro otto anni); 3) rilancio del marchio, per il riposizionamento dell'immagine commerciale; 4) attivazione di servizi sanitari di prossimità (es. piccola diagnostica, servizi di prenotazione, etc.) in coerenza con il contratto di servizio in essere.

Ad ulteriore comprova della positività della partecipazione, la memoria rappresenta l'incremento progressivo dei dividendi percepiti dal Comune di Milano (2015: euro 270.530; previsioni 2016: euro 733.213; previsioni 2017: 1,2 milioni), che dimostrano l'innalzamento della redditività e del valore della partecipazione.

Per quanto riguarda, infine, l'indicazione del numero dei membri del CdA, nonché dei trasferimenti finanziari, di cui alla scheda tecnica allegata al piano di razionalizzazione, il Comune ha precisato che, in fase di impaginazione delle schede, si è verificata una sovrapposizione di dati fra le società AREXPO spa ed AFM spa. Pertanto, le informazioni relative alle ultime quattro voci della scheda di AFM spa (organo di amministrazione, organo di controllo, personale dipendente, spese per il personale, trasferimenti) riguardano in realtà la società AREXPO spa, la cui scheda riporta i medesimi dati (la memoria allega le schede tecniche corrette, dando evidenza che l'errata correge è stata oggetto di pubblicazione sul sito internet).



La Sezione, pur ribadendo la mancata esplicitazione delle illustrate iniziative di valorizzazione delle quote societarie nella relazione prescritta dal comma 612 della legge n. 190 del 2014, prende atto di quanto rappresentato nella memoria pre adunanza.


c) la società Arexpo spa (partecipata al 34,67%, per un valore nominale di euro 32.589.800), non è stata interessata da processi di razionalizzazione, in quanto, viene precisato nel piano, collegata alla realizzazione dell'evento EXPO 2015. In base a quanto riportato nella scheda tecnica allegata, la società risulta in perdita negli esercizi 2011 e 2012, mentre consegue utili nei successivi esercizi 2013 e 2014. Tuttavia, la citata scheda tecnica (confermata dai dati desumibili dall'esame del conto economico 2014) evidenzia l'assenza di personale dipendente, fattispecie che, in base al comma 611 della legge n. 190 del 2014, costituisce uno dei parametri che impongono azioni di razionalizzazione. La relazione finale non riporta precisazioni in merito.

Il Comune ha ricordato, in proposito, che, con DPCM 9 marzo 2016, sono state definite le iniziative, previste dall'art. 5, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito dalla legge n. 9 del 22 gennaio 2016, finalizzate alla valorizzazione delle aree utilizzate per la manifestazione Expo 2015, di cui è proprietaria la società Arexpo spa, nonché le modalità della partecipazione dello Stato al capitale. In particolare, l'intervento statale verrà attuato mediante sottoscrizione di aumento di capitale sociale, a seguito della valutazione peritale effettuata da Cassa Depositi e Prestiti spa sulla congruità del prezzo di emissione delle nuove azioni (determinato dalla società, ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., sulla base di una stima redatta da un perito nominato dal Tribunale di Milano).

La memoria ricorda, inoltre, che, l'assemblea dei soci del 14 giugno 2016 ha approvato il bilancio di esercizio 2015, dal quale emerge un utile di euro 214.239.

Per quanto riguarda l'assenza di personale, viene precisato che, a partire dal 1° maggio 2016, la società, in esito ad accordi con la società Expo 2015 spa in liquidazione, ha riacquisito la piena disponibilità delle aree del sito espositivo, e, pertanto, aumentato il fabbisogno di personale, dovendo ottemperare ad una serie di oneri connessi alla relativa manutenzione e gestione. In particolare, l'organico societario, alla data del 19 settembre 2016, è di 53 unità, di cui 8 a tempo indeterminato. La memoria segnala, infine, che è in via di definizione il progetto di sviluppo dell'area di proprietà (realizzazione dello "*Human Technopole*", una cittadella dell'innovazione in collaborazione con l'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, le università milanesi ed altre realtà scientifiche territoriali, cofinanziato dallo Stato).

La Sezione, pur ribadendo l'incompleta redazione del piano di razionalizzazione e della successiva relazione attuativa, prende atto delle iniziative assunte dal Comune per il proseguimento dell'attività della società Arexpo spa, rinviando all'esame dei successivi rendiconti l'analisi degli effetti sulla situazione economico-patrimoniale della società, con particolare riferimento ai rapporti finanziari con l'Ente socio.



d) la società Expo 2015 spa (partecipata al 20%, per un valore nominale delle azioni di euro 2.024.000) non è stata interessata a processi di razionalizzazione, in quanto, viene precisato nel piano, collegata alla realizzazione dell'evento EXPO 2015. Considerando che, in base ai dati di bilancio, la società risulta in protratta perdita d'esercizio (nel 2012, meno euro 2.389.362; nel 2013, meno euro 7.423.607; nel 2014, meno euro 45.261.580; nel 2015, meno euro 23.807.026), è parso necessario approfondire le iniziative che il Comune intende assumere con riferimento a tale partecipazione di minoranza.

Il Comune, in proposito, ha riferito che, nella seduta del 9 febbraio 2016, l'assemblea dei soci ha deliberato lo scioglimento della società per avvenuto conseguimento dell'oggetto sociale, e nominato il collegio dei liquidatori. Nella successiva seduta del 28 maggio 2016, l'assemblea ha approvato il bilancio 2015, che ha mostrato un patrimonio netto di 30,68 milioni di euro. Nella medesima occasione ha approvato l'utilizzo di alcune riserve esistenti in bilancio a copertura delle perdite d'esercizio.

Il progetto di liquidazione, redatto dal collegio dei liquidatori alla data del 18 febbraio 2016, è stato presentato all'assemblea dei soci il 28 luglio 2016 (nel documento il patrimonio netto si riduce a 23,01 milioni di euro). Quest'ultimo documento parte dalla redazione di un bilancio iniziale di liquidazione (redatto in coerenza con il principio contabile OIC 56), formulato alla luce del rendiconto consegnato dagli amministratori cessati, che illustra la consistenza iniziale delle risorse patrimoniali e informa in ordine all'indirizzo programmatico della gestione liquidatoria. Tale bilancio, in particolare, risponde alle esigenze formulate dall'assemblea al momento della delibera di messa in liquidazione della società e si propone di: accertare la situazione iniziale del patrimonio della società, con articolazione dei rapporti giuridici attivi e passivi; delineare il piano delle attività, anche tenuto conto degli eventi successivi all'avvio della liquidazione; identificare e quantificare i fabbisogni di risorse per la realizzazione del progetto di liquidazione; stabilire se i fondi liquidi esistenti alla data di apertura della liquidazione e gli incassi derivanti dalla dismissione dei beni e dal realizzo delle attività sono sufficienti ad estinguere le passività ed a coprire le spese e gli oneri della liquidazione, tenuto conto anche delle scadenze temporali.

Il progetto di liquidazione chiarisce, pertanto, l'evoluzione economico-patrimoniale che ha determinato la situazione iniziale della fase liquidatoria e le logiche utilizzate nella definizione degli oneri e delle spese connesse, con conseguente dettaglio delle necessità di copertura finanziaria da parte degli enti soci. Il bilancio iniziale di liquidazione valorizza, infatti, in un apposito fondo iscritto al passivo, la stima complessiva dei costi che i liquidatori prevedono di sostenere per la futura durata della procedura. Per effetto dell'istituzione di tale fondo, il patrimonio netto di inizio di liquidazione assume valore negativo (per 23,69 milioni di euro). Il documento ricorda che il patrimonio netto, prima dell'inserimento delle spese future previste nel fondo di liquidazione, risulta invece positivo per 20,53 milioni di euro, e che diverrà effettivamente negativo, nel corso del periodo di liquidazione, solo se la procedura si realizzerà senza contributi da parte dei soci o di altri soggetti istituzionali.



Il progetto di liquidazione, nello specifico, espone costi complessivi, derivanti dagli interventi intrapresi in esecuzione di accordi e decisioni pregresse, nonché degli oneri necessari per garantire l'operatività della società, comprensivi dei costi di funzionamento, per 51,51 milioni di euro (di cui, 23,88 milioni di euro per costi di funzionamento).

Alla data di messa in liquidazione della società (18 febbraio 2016), la posizione finanziaria netta espone un saldo positivo di 115,2 milioni di euro. Tuttavia, già al 30 giugno 2016, si riduce a 44,91 milioni di euro. Il collegio dei liquidatori ha evidenziato l'insufficienza delle risorse per la gestione della fase liquidatoria nelle sedute assembleari del 29 aprile e del 28 maggio 2016, richiedendo ai soci di intervenire, anche in considerazione dell'evoluzione temporale delle spese.

Su tale base, il progetto di liquidazione espone le seguenti esigenze di copertura del fabbisogno economico-patrimoniale (dati in milioni di euro).

SOCIO	QUOTA CAPITALE SOCIALE	CONTRIBUTO RICHIESTO
Ministero Economia e Finanze	40%	9,48
Regione Lombardia	20%	4,74
Comune di Milano	20%	4,74
C.C.I.A.A.	10%	2,37
Città Metropolitana	10%	2,37
<b>CONTRIBUTO TOTALE</b>		<b>23,69</b>

Al fine di rappresentare poi la distribuzione temporale del contributo richiesto ai soci, il progetto di liquidazione riporta la seguente tabella (dati in milioni di euro).

SOCIO	CAPITALE SOCIALE	ANTICIPAZIONE	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTALE
Ministero Economia e Finanze	40%	0,00	0,00	4,81	1,48	1,23	1,06	0,88	9,48
Regione Lombardia	20%	0,00	0,00	2,41	0,74	0,62	0,53	0,44	4,74
Comune di Milano	20%	0,00	0,00	2,41	0,74	0,62	0,53	0,44	4,74
C.C.I.A.A.	10%	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,22	2,37
Città Metropolitana	10%	0,00	0,00	1,20	0,37	0,31	0,27	0,22	2,37
<b>TOTALE</b>		<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,83</b>	<b>3,34</b>	<b>2,77</b>	<b>2,54</b>	<b>2,21</b>	<b>23,69</b>

Il progetto precisa che, in occasione dell'aggiornamento semestrale che il collegio dei liquidatori deve fornire ai soci, verrà comunicata l'entità dell'importo richiesto per l'anno successivo, variabile in considerazione dell'avanzamento delle attività e del relativo fabbisogno.

La Sezione prende atto di quanto rappresentato dal collegio dei liquidatori della società EXPO 2015 spa, rilevando che, in ordine alle esigenze finanziarie derivanti dalla procedura di liquidazione della predetta società, in particolare a carico degli enti pubblici soci, è intervenuta espressamente la legge di bilancio per il 2017, recentemente approvata dal Parlamento.

Nello specifico, il comma 129 prescrive che *"il contributo economico-patrimoniale a carico dei soci della società EXPO 2015 spa in liquidazione, come individuato nel progetto di liquidazione adottato dal collegio dei liquidatori, non può, in nessun caso, essere complessivamente superiore a 23.690.000 euro"* (in conformità ai valori finanziari sopra esposti).

Il successivo comma 130, riguardante proprio l'intervento finanziario dei soci, dispone che *"il Ministero dell'economia e delle finanze, la regione Lombardia, il comune di Milano, la città"*

*metropolitana di Milano e la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano assicurano, ciascuno in proporzione alla partecipazione al capitale della società, le risorse necessarie all'integrale copertura del fondo di liquidazione, nella misura massima di cui al comma 129" (il comma 131, a sua volta, precisa che il contributo a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è individuato in misura non superiore a 9.460.000 euro, autorizzando le occorrenti variazioni di bilancio).*

La Sezione, pur ribadendo l'incompleta redazione del piano di razionalizzazione e della successiva relazione attuativa, prende atto del deliberato scioglimento della società Expo 2015 spa, rinviando l'analisi della procedura di liquidazione, con particolare riferimento ai rapporti finanziari con l'ente socio (oggetto di plurimi pronunciamenti di carattere generale da parte della Sezione, cfr., per tutte, deliberazioni n. 337/2013/PAR; n. 42/2014/PAR; n. 15/2015/PRSE), in sede di esame dei questionari dell'organo di revisione sui successivi rendiconti.

e) per la società Navigli Lombardi scarl (partecipata al 10%, per un valore nominale di € 10.000), il Piano conteneva un generico auspicio di attuazione di processi di razionalizzazione, da avviare con il coinvolgimento degli altri soci pubblici (i principali, Regione Lombardia, Città metropolitana di Milano, Comune e Provincia di Pavia, Camere di commercio di Milano e Pavia). La relazione di attuazione non ha esposto i risultati conseguiti in proposito.

Il Comune, sul punto, ha riferito che, nell'ultima assemblea societaria svoltasi il 2 maggio 2016, il socio di maggioranza (Regione Lombardia) ha confermato di avere in corso verifiche tecniche sulle possibilità di valorizzazione della società, e di voler proporre agli altri soci le strategie ritenute più adeguate entro la fine del 2016. Il Comune di Milano, nella memoria, ha riferito che valuterà le proposte del socio di riferimento, precisando, altresì, che alcuni soci pubblici (Provincia di Pavia, Città metropolitana di Milano e Camera di commercio di Pavia) hanno avviato le procedure per il recesso.

La Sezione, pur ribadendo la mancata esplicitazione delle iniziative di razionalizzazione nella relazione prescritta dal comma 612 della legge n. 190 del 2014, prende atto di quanto rappresentato nella memoria, rinviando l'analisi delle misure concretamente adottate in sede di esame dell'aggiornamento del piano di revisione delle società partecipate, da approvare, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016, nel marzo del 2017.

f) per la società partecipata Milano Serravalle-Milano Tangenziali spa, ritenuta non inerente alla missione istituzionale del Comune (in aderenza al disposto dell'art. 3, comma 27, della legge n. 244 del 2007), la relazione conclusiva riferisce che, in assenza di acquirenti, le azioni detenute non sono state ancora alienate. A seguito di ciò, l'Amministrazione ha comunicato alla società, in data 18 novembre 2015, la cessazione di efficacia della propria partecipazione (pari al 18,6% del capitale sociale), come previsto dall'art. 1, comma 569, della legge n. 147 del 2013. La relazione finale non chiarisce se la società abbia effettivamente liquidato il valore della partecipazione al Comune, come previsto dalla disposizione di legge da ultimo richiamata.



Il Comune, nella memoria pre adunanza, ha comunicato che il 22 dicembre 2015 l'assemblea degli azionisti della società Milano Serravalle-Milano Tangenziali spa ha preso atto "della cessazione della partecipazione azionaria, ai sensi dell'art. 1, comma 569, legge n. 147/2013, dell'azionista Comune di Milano per n. 33.480.000 azioni". Nel corso della medesima seduta, i soci hanno conferito al Consiglio d'amministrazione, e per esso al suo presidente, ampi poteri esecutivi, nonché, se del caso, una nuova convocazione di assemblea per assumere ulteriori provvedimenti per la liquidazione della predetta partecipazione.

La procedura finalizzata alla corresponsione al Comune del valore della partecipazione societaria risulta, pertanto, avviata, e, alla data del deposito della memoria, ancora in corso (non essendo spirato l'anno, previsto dalla legge, entro cui la società deve effettuare il pagamento).

Il Comune precisa, altresì, che, con l'obiettivo di impedire operazioni svalutative della propria partecipazione azionaria, nonostante la formulazione enigmatica della norma (secondo cui, con decorrenza 1° gennaio 2015, "cesserebbe" la partecipazione azionaria dei soci pubblici rientranti nelle casistiche di cui all'art. 1, comma 569, della legge n. 147 del 2013), l'Amministrazione ha ritenuto legittimo (anzi, dovuto) continuare ad esercitare i diritti amministrativi connessi alla posizione di socio (partecipazione assembleare in primo luogo), nel convincimento che la cessazione sociale possa verificarsi solo con le procedure di cui all'art. 2437-ter del codice civile, e cioè solo dopo l'approvazione del valore di liquidazione da parte degli amministratori.

La Sezione prende atto delle iniziative assunte dal Comune socio tese alla dichiarazione di inefficacia, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 27, della legge n. 244 del 2007 e dell'art. 1, comma 569, della legge n. 147 del 2013, della partecipazione societaria dichiarata non inerente alla propria missione istituzionale. Per quanto concerne la procedura concretamente adottata (la valutazione della cui legittimità, in caso di contestazioni, è affidata al giudice ordinario), può farsi rinvio, per un esame di carattere generale, evidenziante le difficoltà applicative emerse in sede interpretativa (in particolare a seguito dell'introduzione del comma 569-bis nella legge n. 147 del 2013), alle deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo per il Friuli n. 158/2015/PAR e per le Marche n. 25/2014/PAR. La procedura adottata dall'assemblea della società Milano Serravalle-Milano Tangenziali spa, impregiudicate ulteriori valutazioni, appare conforme, sul piano dell'articolazione strutturale (richiamante l'intero procedimento di cui all'articolo 2437-*quater* del codice civile), a quella prevista, in seguito, dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 175 del 2016.

g) in generale, nel piano di razionalizzazione il Comune riferiva di "ulteriori processi di valorizzazione delle partecipazioni, soprattutto con riguardo alle partecipazioni in società collegate o minoritarie". La relazione di attuazione non espone i risultati conseguiti in proposito.

Al riguardo, la memoria del 20 settembre 2016 evidenzia le azioni di razionalizzazione societaria condotte dalla società Cap Holding spa, il cui stato di avanzamento, alla data del 3 marzo 2016, era il seguente: Rocca Brivio Sforza srl, procedura di liquidazione in corso; TASM Romania srl (in fallimento), procedura di liquidazione in corso (nell'ambito della suddetta



///

procedura la società CAP Holding risulta creditore sociale, ed il proprio credito è stato ammesso interamente al passivo); Fondazione LIDA, in corso il completamento dell'oggetto sociale attraverso attività coerenti con le finalità proprie (risulta nominato un amministratore unico provvisorio senza alcun riconoscimento economico); società Intercomunale Brianza spa - SIB spa, cancellata dal registro delle imprese; Idra Milano srl, incorporata in CAP Holding dal 1° maggio 2015 (a seguito di tale incorporazione, CAP Holding spa risulta proprietaria delle dotazioni patrimoniali a servizio del territorio in precedenza detenute dall'incorporata, in conformità al ruolo attribuito a CAP Holding di unico soggetto gestore del servizio idrico integrato per la Città metropolitana di Milano, nonché di soggetto gestore delle aree di interambito naturali insistenti tra la predetta area metropolitana e la Provincia di Monza e della Brianza).

La Sezione, pur ribadendo la mancata esplicitazione delle iniziative di razionalizzazione nella relazione prescritta dal comma 612 della legge n. 190 del 2014, prende atto di quanto rappresentato nella memoria.

h) in merito ai processi di razionalizzazione delle società indirettamente partecipate, nel piano era stato riportato che, con specifica comunicazione (senza indicazione degli estremi), il Comune aveva richiamato l'attenzione dei vertici delle società controllate in ordine agli indirizzi contenuti nella legge n. 190 del 2014, invitandoli a comunicare all'amministrazione sociale i processi di razionalizzazione eventualmente avviati, al fine di poter valutare, entro il 31 dicembre 2015, i risultati ottenuti. La relazione finale non ha esposto i risultati conseguiti. In proposito, va evidenziato come l'art. 1, comma 611, della legge n. 190 del 2014 abbia espressamente riferito il percorso di razionalizzazione anche alle società indirettamente partecipate. Si è ritenuto necessario, pertanto, che i ridetti processi siano avviati, e formalizzati, quantomeno dalle società controllate per le quali il Comune di Milano dispone, in assemblea, di maggioranze sufficienti per la relativa imposizione (in particolare ATM spa, controllata al 100%, che risulta detenere n. 14 partecipazioni societarie; MM spa, controllata al 100%, che risulta detenere 2 società partecipate; SEA spa, partecipata al 54,81%, che risulta detenere 10 società partecipate).

In merito all'omessa relazione dei risultati conseguiti dai processi di razionalizzazione delle società indirettamente partecipate, il Comune, nella citata memoria, ha precisato quanto segue.

- SEA spa, partecipata al 54,81%.

La società, in data 17 aprile 2014, ha emesso un prestito obbligazionario ammesso a quotazione dei relativi valori sul mercato regolamentato gestito dalla Irish Stock Exchange. Il Comune ritiene che il percorso di razionalizzazione non risulti esteso al gruppo SEA in virtù del combinato disposto delle seguenti previsioni normative: l'art.1, comma 611, della legge n. 190 del 2014, il cui *incipit* iniziale recita "*fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147...*"; il comma 32-ter dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007, in base al quale "*le disposizioni dei commi da 27 a 31 non si applicano per le partecipazioni in società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati*".

La Sezione non ritiene condivisibile la prospettazione interpretativa avanzata dal Comune. I piani di razionalizzazione delle società partecipate, dirette ed indirette, prescritti dall'art. 1, commi 611 e seguenti, della legge n. 190 del 2014, non contengono alcuna esclusione a favore delle società quotate o emittenti obbligazioni su mercati regolamentati. Come messo indirettamente in evidenza anche dal Comune, quando il legislatore ha voluto tener fuori dall'applicazione di determinate norme in materia di società partecipate da enti pubblici le società quotate, lo ha indicato espressamente, come accaduto, per esempio, nel citato comma 32-ter dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007. Quest'ultima disciplina, imponente la verifica della stretta inerenza delle partecipazioni possedute dalle pubbliche amministrazioni alla missione istituzionale predeterminata dalla legge (in aderenza all'art. 97 della Costituzione) viene fatta salva dai commi 611 e seguenti della legge di stabilità, che introducono, a loro volta, nuovi, e distinti, obblighi di razionalizzazione delle società partecipate, fondati su parametri ulteriori rispetto a quello di mera inerenza (si rinvia alle lettere da a) ad e) del comma 611, la cui autonomia rispetto al pregresso onere di valutazione dell'inerenza alla missione istituzionale è stato evidenziato anche nella sentenza della Corte costituzionale n. 144/2016).

La Sezione rileva che, anche in altra recente fattispecie, riferita all'obbligo di redazione della nota attestante i reciproci rapporti debitori e creditori con le società partecipate (posto dall'art. art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012, sostituito, a decorrere dal 2015, dall'art. 11, comma 6, lett. g), del d.lgs. n. 118 del 2011), è stato registrato l'inadempimento da parte di società partecipata dal Comune quotata in borsa (cfr. deliberazione n. 355/2013/PRSP).

La conferma della soggezione agli obblighi di razionalizzazione posti dall'art. 1, commi 611 e seguenti, della legge n. 190 del 2014 anche delle società quotate in borsa si trae, altresì, a *contrario*, dall'espressa esclusione contenuta, invece, nell'art. 1, comma 5, del d.lgs. n. 175 del 2016 (nonché nell'art. 26, commi 4 e seguenti, del medesimo testo unico).

- ATM spa, controllata al 100%.

Il Comune riferisce che il 29 settembre 2015, ATM spa ha perfezionato la cessione del 99% della società Guidami srl alla società ACI Global spa, rimanendo in possesso della sola quota dell'1% per garantire l'integrazione col servizio di trasporto pubblico. Nella relazione sulla gestione 2015, gli amministratori di ATM spa affermano che la cessione, generante una plusvalenza di 1,38 milioni di euro circa, *"rientra nella strategia del piano industriale definito per il triennio 2015-2017 e segna l'uscita di ATM dal business del car sharing, in quanto le evoluzioni intervenute nel contesto di riferimento hanno fortemente ridotto la redditività prospettica di tale linea di business"*. ATM spa, inoltre, prosegue la memoria, ha in corso un processo di valorizzazione del patrimonio immobiliare *"no core"*, finalizzato alla generazione di cassa a servizio degli investimenti (nello stato patrimoniale 2015, infatti, sono esposti euro 2.992.000 alla voce *"Immobili destinati alla vendita"*). Per uno di essi, la cessione è stata perfezionata nel gennaio 2016, e sono in fase di espletamento le procedure per l'alienazione di ulteriori immobili di proprietà, per un totale di quasi 71.000 mq.



- MM spa, controllata al 100%.

La memoria comunale ricorda che le società Metro Engineering srl e Napoli Metro Engineering srl, partecipate da MM spa, sono state costituite nel 2008 in esecuzione all'obbligo normativo, recato dall'art. 13 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006, di incorporare, conferendole ad apposite società, le attività svolte a favore di soggetti diversi dall'ente di riferimento (nel caso specifico, Comune di Milano). Nell'ambito del processo di razionalizzazione previsto dall'articolo 1, comma 611, della legge n. 190 del 2014, prosegue la memoria, la capogruppo MM spa ha adottato specifiche azioni di contenimento dei costi di funzionamento, consistenti nell'annullamento dei compensi degli organi sociali. Come previsto dalla normativa *pro-tempore* vigente, nel 2015 la società MM spa ha nominato, quali amministratori unici delle due società partecipate, dirigenti della stessa società, con obbligo per entrambi di riversare l'emolumento attribuito (art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 114). La medesima azione di contenimento dei costi è poi stata estesa anche alla struttura tecnica (nel 2015 al direttore tecnico di Metro Engineering srl, a retribuzione invariata, è stato attribuito anche l'incarico di direttore marketing di MM spa).

La Sezione, nel ribadire la mancata esplicitazione delle iniziative di razionalizzazione delle società indirettamente partecipate, nella relazione prescritta dal comma 612 della legge n. 190 del 2014, prende atto di quanto rappresentato nella memoria, rilevando, tuttavia, l'omessa programmazione di azioni di razionalizzazione per le società quotate in borsa e, da parte di queste ultime, per le loro partecipate.

## **II. La situazione economico-patrimoniale degli altri organismi strumentali**

Il questionario sul rendiconto consuntivo 2014, redatto dal collegio dei revisori dei conti in aderenza all'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, ha evidenziato una situazione di squilibrio economico per l'azienda speciale Istituti milanesi Martinitt, Stelline e Pio Albergo Trivulzio, che, nel 2014, ha chiuso l'esercizio in perdita per euro 13.471.014. Quest'ultimo disavanzo, sommato a quelli registrati in esercizi precedenti, ha comportato, nel passivo dello stato patrimoniale, l'iscrizione di perdite portate a nuovo per complessivi euro 76.977.559.

Nella memoria del 20 settembre 2016, il Comune ha precisato che l'ASP *Stelline Martinitt Pio Albergo Trivulzio*, ente di diritto pubblico con finalità sociali e sociosanitarie, cofinanziato da risorse regionali, è disciplinata dalla legge regionale n. 1 del 2003. Gli art. 14 e 15 di quest'ultima attribuiscono la vigilanza sull'equilibrio economico dell'ASP alla Regione Lombardia, delineando specifiche competenze quanto a iniziativa, coordinamento e decisione in caso di perdite di gestione. Anche con riferimento alla qualità ed all'appropriatezza delle prestazioni, ferme restando le competenze delle ASL, il controllo sull'ASP è esercitato da una Commissione costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Il Comune, come precisato anche nei dati immessi nel sistema SIQUEL, evidenzia, inoltre, che lo statuto dell'ASP non prevede ripartizioni percentuali del capitale sociale fra gli enti partecipanti (Comune di Milano e Regione Lombardia). Pertanto, l'indicazione della quota del



57% spettante al Comune è ricavata dalla percentuale dei propri rappresentanti in seno al consiglio di amministrazione. La memoria precisa, infine, che i rapporti finanziari intercorrenti con l'Azienda concernono unicamente il pagamento delle rette di ricovero dei soggetti assistiti dal Comune, nel quadro della legge n. 328 del 2000.

Nei documenti "*Piano strategico 2013-2016*" e "*Documento di Programmazione Economica Finanziaria 2016-2018*" sono esposte le linee di azioni su cui si fonda l'obiettivo di risanamento dell'Azienda. Quest'ultima, comunque, per le motivazioni sopra esposte, non è stata compresa nel "*gruppo amministrazione pubblica*" e, conseguentemente, nel bilancio consolidato del Comune di Milano, ai sensi del Principio contabile applicato, Allegato n. 4/4 al d.lgs. n. 118 del 2011, che esplicitamente esclude "*gli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale*".

La Sezione prende atto dei chiarimenti prodotti dal Comune in sede di adunanza.

### **III. Nota informativa attestante debiti e crediti intercorrenti con società partecipate**

La nota informativa attestante i debiti ed i crediti intercorrenti, al 31 dicembre 2014, con le società partecipate ha evidenziato la protratta presenza di posizioni non riconciliate, anche se in sensibile riduzione percentuale rispetto ai rendiconti consuntivi precedenti (si rinvia a quanto accertato nella deliberazione della Sezione n. 224/2015/PRSP). In proposito, sono parse meritevoli di approfondimento le discrasie di importo maggiormente elevato. Nello specifico, le posizioni debitorie verso le società Metropolitana milanese spa e ATM spa (non conciliate, rispettivamente, per euro 5.103.902 ed euro 3.483.011) e quelle creditorie verso SOGEMI spa, ATM spa e ATM servizi spa (non conciliate, rispettivamente, per euro 2.709.478, euro 1.894.572 ed euro 7.726.591).

Nella memoria del 20 settembre 2016, il Comune ha fornito precisazioni in ordine alle differenze contestate, analizzando distintamente le posizioni debitorie e quelle creditorie.

#### Posizioni debitorie: 1) MM spa.

I crediti rilevati dalla società, che, nel 2014, si riferivano a partite in fase di verifica da parte del Comune di Milano, erano complessivamente pari ad euro 5.103.902, così suddivisi: debiti non riconciliati relativi al servizio idrico, euro 1.453.810; debiti non riconciliati relativi a servizi di ingegneria, euro 3.650.092. Al 31 dicembre 2015, le partite debitorie che al 31 dicembre 2014 non erano riconciliate si sono ridotte ad euro 1.372.997 per il servizio idrico e ad euro 1.320.713 per i servizi di ingegneria, per un totale complessivo di euro 2.693.710. La memoria sottolinea che, a partire dal 2014, è operativo un gruppo di lavoro intersettoriale (composto da personale della Direzione centrale Trasporti e mobilità, della Direzione centrale Pianificazione, bilancio e controlli e da dirigenti dei settori Ingegneria e Bilancio di MM spa) incaricato di monitorare, su base trimestrale, lo stato di avanzamento delle opere affidate alla società in virtù della concessione e del contratto di servizio stipulato in data 30 ottobre 2009. L'obiettivo dell'attività è di aggiornare la situazione tecnica, amministrativa e finanziaria delle commesse pluriennali gestite da MM spa, e di pervenire ad una conseguente riduzione delle partite non riconciliate.



## 2) ATM spa.

I crediti rilevati dalla società che, nel 2014, erano in fase di verifica da parte del Comune socio, ammontavano complessivamente ad euro 3.483.011. Al 31 dicembre 2015, di tali partite risultavano ancora da riconciliare euro 2.452.821.

### Posizioni creditorie: 1) ATM servizi.

La differenza tra i crediti iscritti dal Comune ed i debiti riportati da ATM servizi è da ricondursi, prevalentemente, alla contabilizzazione del corrispettivo relativo al contratto per la concessione dei servizi connessi e complementari al trasporto pubblico locale (nello specifico, sosta regolamentata sul territorio comunale e rimozione/custodia dei veicoli). La società ha contestato, infatti, le modalità di determinazione del corrispettivo dovuto all'Amministrazione, in particolare a seguito della modifica delle politiche comunali di gestione della sosta e della circolazione veicolare nel centro urbano, che, a suo parere, incidono sull'equilibrio del piano economico-finanziario presentato in sede di gara. Già nel 2010 (anno di sottoscrizione del contratto settennale) ATM servizi ha formalizzato le proprie riserve, avviando un procedimento di composizione amichevole. In attesa della conclusione del procedimento, dal 2014 il Comune, prudenzialmente, non ha accertato le entrate dovute, a tale titolo, da ATM servizi. Con delibera di Giunta comunale n. 409/2016 sono stati approvati gli esiti dell'accordo tra le parti, in base ai quali, per il periodo 2010-2015, l'importo del corrispettivo dovuto da ATM servizi è stato definito in euro 11.454.000. E' stato, inoltre, quantificato l'importo del corrispettivo per gli esercizi 2016 e 2017. Di conseguenza tali poste, nel 2016, saranno completamente riconciliate.

## 2) ATM spa.

Il Comune ha accertato l'importo di euro 3.931.465, relativo ad omessi versamenti del canone per le aree di sosta a pagamento affidate in concessione ad ATM spa per gli anni 2004-2007. La società ha corrisposto, infatti, un importo inferiore rispetto al dovuto, trattenendo la somma da versare al Comune, a titolo di TARSU, sulle medesime aree. In merito a tale importo, oltre a quello di euro 2.232.087, relativo al periodo di concessione 2008-2010, è attualmente pendente un contenzioso dinanzi al Tribunale di Milano, promosso da ATM spa in opposizione all'ingiunzione di pagamento notificata dal Comune nel dicembre 2015.

## 3) SOGEMI spa.

La memoria ha precisato che la differenza tra i crediti ed i debiti reciproci è così composta:

- fondo convenzione 1980 (euro 2.610.000). Trattasi di debiti figurativi iscritti dalla società nel passivo dello stato patrimoniale, a fronte del valore stimato della convenzione stipulata nel 1980, con la quale il Comune ha conferito a SOGEMI spa il diritto di superficie (nonché la concessione d'uso su alcune parti) sulle aree e sui fabbricati sede dei mercati generali. Tale valore risulta iscritto nel bilancio di SOGEMI sin dal 1980, ed è stato mantenuto per un principio di continuità e prudenza, in attesa di una riconsiderazione dei rapporti con il Comune. E' in fase di costituzione un tavolo tecnico per la predisposizione, e successiva stipulazione, di un atto di definizione del valore delle aree conferite, anche in relazione alle determinazioni del Consiglio comunale (deliberazione n. 6/2012) che ha deciso la restituzione parziale delle medesime aree;

- rimborso ore di lavoro straordinario effettuate da personale della polizia locale presso l'ortomercato (euro 25.831). Il relativo importo è stato accertato dal Comune nell'esercizio 2015 ed incassato nel medesimo anno;

- interessi passivi su finanziamento soci (stimati in euro 73.939). La società SOGEMI ha contabilizzato nel conto "debiti verso soci per finanziamento" l'importo di euro 2.500.000, somma concessa nel 2010, in due rate, dal Comune socio a titolo di finanziamento. Con deliberazione di Consiglio n. 6 del 16 febbraio 2012 è stato fissato il tasso di interesse del finanziamento (pari all'Euribor a 3 mesi), nonché differita la restituzione ad un periodo successivo al piano di messa in sicurezza 2012-2016 (in parte finanziato dall'importo in questione). Il Comune non ha iscritto in bilancio gli importi stimati degli interessi attivi, in quanto non è ancora stato definito il piano di rientro del debito e, conseguentemente, non ancora individuato l'esercizio di imputazione dell'accertamento.

La valutazione della Sezione sulla conciliazione dei debiti e crediti con società partecipate

La scrivente Sezione regionale di controllo ha avuto modo di occuparsi dell'obbligo di riconciliazione dei debiti e dei crediti intercorrenti fra ente locale e società partecipate (oggetto dello specifico onere di evidenziazione e attestazione imposto, prima, dall'art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 95 del 2012 e, dopo, dall'art. 11, comma 6, lett. g), del d.lgs. n. 118 del 2011, di riforma del sistema contabile degli enti locali) in più occasioni. Inoltre, la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, nella deliberazione n. 2/SEZAUT/2016/QMIG, ha esaminato alcune questioni interpretative poste dalla scrivente Sezione con deliberazione n. 426/2015/QMIG, pronunciando, sulla base di analitica motivazione (per il cui esame si fa rinvio al testo della pronuncia), i seguenti principi di diritto:

*"Gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente territoriale devono necessariamente tener conto anche del sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate ovvero del cosiddetto "gruppo amministrazioni pubblica" secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del d.lgs. n. 118/2011.*

*Fermo restando la responsabilità dell'organo esecutivo dell'ente territoriale, tenuto a redigere la relazione sulla gestione allegata al rendiconto e, quindi, ad illustrare gli esiti della verifica dei debiti e crediti reciproci con i propri enti strumentali e società controllate e partecipate, l'obbligo di asseverazione deve ritenersi posto a carico degli organi di revisione sia degli enti territoriali sia degli organismi controllati/partecipati, per evitare eventuali incongruenze e garantire una piena attendibilità dei rapporti debitori e creditori.*

*L'asseverazione da parte dell'organo di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate è sempre necessaria, a nulla rilevando che dal bilancio societario sia possibile individuare in modo analitico i singoli rapporti debitori e creditori esistenti nei confronti dell'ente socio, senza previsione di compensi aggiuntivi.*

*In caso di inerzia da parte degli organi di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate, il soggetto incaricato della revisione dell'ente territoriale segnala tale inadempimento all'organo esecutivo dell'ente territoriale che assume senza indugio, e comunque*



*non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie (art. 11, co. 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011).*

*Nelle società per azioni e in accomandita per azioni controllate/partecipate da enti territoriali, è tenuto alla prescritta asseverazione il soggetto cui è attribuita la revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2409-bis c.c..*

*Nelle società a responsabilità limitata controllate/partecipate da enti territoriali, ove non sia obbligatoria la nomina del revisore legale dei conti, ai sensi dell'art. 2477, co. 2, c.c., è rimessa all'autonomia statutaria la facoltà di designare un organo di controllo.*

*Per le aziende speciali e le istituzioni, occorre far richiamo all'art. 114, co. 7, del d.lgs. n. 267/2000 che prevede, per le prime, un apposito organo di revisione e per le seconde che l'organo di revisione dell'ente locale eserciti le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.*

*In caso di mancata individuazione, nello statuto della società a responsabilità limitata o del consorzio, di un organo di controllo, spetta all'ente territoriale socio individuare, all'interno dell'organismo, il soggetto chiamato ad asseverare la nota informativa attestante i reciproci rapporti debitori e creditor, senza previsione di compensi aggiuntivi".*

I principi enunciati nell'esposta pronuncia di indirizzo confermano i precedenti orientamenti interpretativi della scrivente Sezione (cfr. deliberazioni n. 479/2013/PAR, n. 156/2014/PAR e n. 426/2015/QMIG), alle cui puntuali motivazioni può farsi rinvio.

#### **P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, sulla base dell'esame del Piano di razionalizzazione delle società partecipate approvato dal Comune di Milano, e della successiva relazione sui risultati conseguiti, nonché del questionario dell'organo di revisione sul rendiconto consuntivo 2014

#### **accerta**

- 1) l'incompleta redazione della relazione sui risultati ottenuti dal piano di razionalizzazione delle società partecipate;
- 2) la mancata adozione di azioni di razionalizzazione per le società quotate in mercati regolamentati, e loro partecipate;
- 3) la presenza di discordanze fra i residui attivi e passivi, riportati nel rendiconto consuntivo 2014, rispetto ai debiti e crediti iscritti nei bilanci delle società partecipate

#### **invita**

l'Amministrazione comunale di Milano a:


- 1) esplicitare in modo maggiormente puntuale, in sede di redazione della prossima revisione delle società partecipate, anche indirette, le azioni di razionalizzazione programmate, nonché i risultati conseguiti;
- 2) monitorare costantemente la situazione economico-patrimoniale delle società partecipate, anche in liquidazione, in particolare ai fini dei potenziali riflessi sul bilancio finanziario del Comune;



3) proseguire l'attività di riconciliazione dei residui attivi e passivi iscritti nella contabilità dell'ente con i debiti ed i crediti presenti nei bilanci delle società partecipate.

La presente deliberazione viene trasmessa al Sindaco, al Presidente del consiglio comunale ed al Collegio dei revisori dei conti del Comune di Milano. Si dispone la pubblicazione sul sito internet dell'Ente locale, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 33 del 2013.

Il magistrato relatore  
(Donato Centrone)



Il Presidente  
(Simonetta Rosa)



Depositato in segreteria

21 DIC 2016

Il Direttore della segreteria

(dott.ssa Daniela Parisini)

